

Gazzetta Ufficiale N. 81 del 6 Aprile 2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2007

Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, che prevede lo scioglimento, per atto dell'autorità, delle società cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, relativo alle norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n. 03A09327 nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, con il quale è stato rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, pubblicato con n. 03A09326 nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, con il quale è stato determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimento d'ufficio delle società cooperative;

Ritenuto necessario adeguare il limite di cui al citato decreto ministeriale 17 luglio 2003, in considerazione della recente evoluzione legislativa in materia fallimentare, nonché in relazione ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società cooperative e dei loro consorzi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento per atto d'autorità delle società cooperative e dei loro consorzi, disposte ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00.

Art. 2.

E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 3.

Sono revocate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 17 luglio 2003 citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 131